

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1993

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato Spa» (1179), d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
FABRIS (DC)	3
GIUNTA (PRI)	3
PINNA (PDS)	2

«Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate» (1055), d'iniziativa dei deputati Piro ed Olivo, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	3, 4
LIBERATORI, (PSI), relatore alla Commissione	3

I lavori hanno inizio alle ore 9.20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento del contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato Spa» (1179), d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1179.

Ricordo che sia la relazione che la discussione generale sono state svolte nella seduta del 1° luglio scorso.

Comunico che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato SpA, i contratti di programma, i contratti di servizio e i relativi eventuali aggiornamenti, corredati dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), della legge 4 giugno 1991, n. 186.

2. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.

Passiamo alla votazione.

PINNA. Signor Presidente, concordiamo perfettamente con il contenuto del provvedimento al nostro esame. Quello che vorrei comunque rilevare è l'esistenza di una difficoltà derivante dal fatto che non soltanto le Ferrovie dello Stato, ma anche molti altri enti si stanno trasformando in società per azioni a seguito del processo di privatizzazione. Pertanto, ritengo necessario regolamentare tale aspetto con una normativa di carattere generale che stabilisca le modalità con le quali queste società per azioni debbono rapportarsi con il Parlamento.

Oggi questa esigenza si avverte per le Ferrovie dello Stato Spa, ma si porrà anche in seguito quando l'Amministrazione postale e molti altri

enti cambieranno il loro stato giuridico, quindi ritengo che una norma in questo senso sia particolarmente opportuna e urgente.

Ribadisco il parere favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame.

FABRIS. Signor Presidente, anche il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge in esame proprio perchè esso va incontro all'esigenza - più volte espressa - di un necessario e doveroso raccordo tra le Ferrovie dello Stato, nel nuovo assetto societario, e il Parlamento che, a nostro avviso, non deve essere assolutamente esautorato delle sue competenze.

GIUNTA. Signor Presidente, a nome del gruppo repubblicano esprimo parere favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate» (1055), d'iniziativa dei deputati Piro ed Olivo, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate», d'iniziativa dei deputati Piro ed Olivo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Liberatori, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LIBERATORI, *relatore alla Commissione*. Il presente disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, mette a disposizione dei comuni ulteriori possibilità di autofinanziamento vincolate all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici.

È opportuno ricordare che i finanziamenti previsti dalla legge del 9 gennaio 1989 n. 13 per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, si sono rivelati insufficienti e, date le note ristrettezze di bilancio, appare difficile anche se auspicabile un loro riadeguamento.

Con la proposta in esame si tenta di favorire un afflusso di risorse consentendo, a coloro che ne hanno interesse, l'affissione di messaggi pubblicitari all'interno di ascensori in servizio pubblico, vincolando la destinazione delle somme ricavate al superamento delle barriere architettoniche. A questo fine l'articolo 1 del provvedimento dispone la rimozione del divieto di affissione, negli ascensori in servizio pubblico, di insegne e iscrizioni recanti messaggi pubblicitari, divieto stabilito dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1951 n. 1767. Il divieto permane, per motivi di sicurezza

dell'utente, per le forme di pubblicità con proiezione luminosa o a mezzo di apparecchi sonori.

Con l'articolo 2 del disegno di legge in esame si dispone che a tale pubblicità si applichino le condizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972 e successive modificazioni; inoltre i limiti della tariffa dell'imposta prevista dall'articolo 8 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica sono aumentati del 10 per cento.

L'articolo 3 prevede che le somme derivanti dalle imposte riscosse dai comuni sulla pubblicità, di cui all'articolo 2, siano dagli stessi comuni utilizzate per operazioni volte al superamento e abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprietà.

Con l'articolo 4 si stabilisce, infine, in 60 giorni il tempo necessario per l'emanazione di un regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare in sede di discussione generale, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Pubblicità negli ascensori)

1. I comuni hanno facoltà di consentire l'esposizione, all'interno della cabina degli ascensori in servizio pubblico, di insegne o iscrizioni recanti messaggi pubblicitari, purchè non effettuati a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, o a mezzo di apparecchi sonori.

È approvato.

Art. 2.

(Imposta comunale)

1. Alla pubblicità di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni.

2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per la pubblicità di cui all'articolo 1 i limiti della tariffa dell'imposta di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni, sono aumentati del dieci per cento.

È approvato.

Art. 3.

(Destinazione delle risorse)

1. Le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicità di cui all'articolo 2 riscosse dai comuni sono dagli stessi utilizzate esclusiva-

mente per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprietà, aperti al pubblico, nonché nelle strutture urbane.

È approvato.

Art. 4.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

